



ASSOCIAZIONE
QUARTIERE
RIVAPIANA
MINUSIO

STATUTI

ASSOCIAZIONE DEL QUARTIERE DI RIVAPIANA, MINUSIO

I. Denominazione, sede, durata, limite territoriale

Art. 1

Sotto la denominazione “Associazione del quartiere di Rivapiana” (in appresso “Associazione”) è costituita un’associazione apartitica e aconfessionale, ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero.

L’Associazione ha sede presso il suo segretariato.

La durata dell’Associazione è illimitata

Art. 2 Il limite territoriale dell’Associazione comprende il territorio fra il lato sud di Via Rinaldo Simen, il lago, in confine con il comune di Muralto (Riale Remandone) e il comune di Tenero-Contra (Mappo). Qui di seguito, con il termine “quartiere di Rivapiana” si fa riferimento a questo territorio.

II. Scopo

Art. 3 L’Associazione ha per scopo la salvaguardia degli interessi comunitari degli abitanti del quartiere di Rivapiana e di promuovere il suo sviluppo. Essa si fa interprete nei confronti di enti pubblici e privati dei bisogni del quartiere, ponendo particolare attenzione agli aspetti: culturali, storici, economici, edificatori e di sicurezza. In particolare per quanto riguarda:

- a) la configurazione edilizia privata,
- b) la configurazione delle strade degli edifici e delle aree pubbliche,
- c) l’abbellimento del quartiere nello spirito della protezione della natura e dell’arricchimento delle bellezze naturali ed artistiche contro il degrado ambientale.

Inoltre promuove e cura i rapporti sociali fra i membri e gli abitanti del quartiere.

III. Appartenenza

Art. 4 Membri dell’Associazione possono diventare:

- a) tutti gli abitanti che abbiano compiuto i 18 anni, del quartiere, di ambo i sessi,
- b) tutte le persone giuridiche del quartiere,
- c) tutti i proprietari esterni di fondi e immobili nel quartiere,
- d) tutte le altre persone che non adempiono ai punti a, b, c, che abbiano tuttavia compiuto i 18 anni, simpatizzanti dell’Associazione, in qualità di membri passivi, senza diritto di voto.

Essi possono tuttavia proporre di eleggere quattro di loro quali rappresentanti in seno al Comitato, esclusa la carica di presidente, con pieno diritto di voto.

Art. 5 L’assunzione di membri avviene tramite il Comitato su richiesta scritta o verbale con riserva di accettazione da parte della prossima Assemblea Generale.

Art. 6 L'appartenenza cessa:

- a) con la morte,
- b) con le dimissioni volontarie che devono venir comunicate al Comitato;
- c) per esclusione decretata dall'Assemblea (generale con voto segreto. Decide la maggioranza semplice dei presenti. L'esclusione di un membro può avvenire senza l'indicazione delle cause. Essa può essere decretata qualora egli contravvenga agli statuti, non si assoggetti alle decisioni sociali o nuoccia al buon nome ed agli interessi dell'Associazione; l'esclusione debitamente motivata, gli verrà confermata per lettera raccomandata;
- d) per decisioni del Comitato qualora trascuri il pagamento della quota sociale annua, sino all'Assemblea Generale dell'anno susseguente, il trasgressore deve venir prima richiamato per lettera;
- e) per partenza dal Quartiere, qualora non resti proprietario di un fondo o immobile del Quartiere.

Art. 7 Membri benemeriti possono venir nominati membri onorari dell'Assemblea Generale su proposta del Comitato.

Art. 8 All'Assemblea Generale ogni membro conformemente all'art. 4 ha diritto ad un voto. Membri impossibilitati a partecipare possono farsi rappresentare da un membro della stessa famiglia. I rappresentanti delle persone giuridiche vengono designati da loro stesse.

IV. Organizzazione

Art. 9 Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea Generale,
- b) il Comitato,
- c) i Revisori dei conti.

Art. 10 L'Assemblea Generale è organo supremo dell'Associazione e viene convocata ordinariamente una volta all'anno entro fine giugno. Potrà essere convocata straordinariamente su decisione del Comitato o su richiesta di almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto. Nell'ultimo caso le trattande dovranno venir elencate nella richiesta.

Art. 11 Sono di competenza dell'Assemblea Generale:

- a) la nomina del Comitato,
- b) la nomina di Revisori,
- c) l'approvazione del protocollo e del rapporto annuale,
- d) l'esame e l'approvazione dei conti d'esercizio e del preventivo,
- e) l'esame delle proposte del Comitato e dei soci. Al più tardi 8 giorni prima dell'Assemblea Generale ordinaria ogni membro può sottoporre al Comitato, delle proposte da mettere in votazione. Le proposte devono venir formulate per iscritto;
- r) la determinazione della quota sociale;
- g) l'approvazione di regolamenti e contratti;
- h) la modifica degli statuti conformemente all'art. 19.

Art. 12 L'invito all'Assemblea Generale deve venir spedito ai soci almeno 2 settimane prima della riunione. Per ogni riunione dell'Associazione è da prevedere la trattanda "Diversi ". In questa trattanda non possono venir prese delle decisioni.

Art. 13 Le deliberazioni dell'Assemblea Generale sono prese a semplice maggioranza qualunque sia il numero dei soci presenti. Fanno eccezione: la revisione dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. L'Assemblea delibera normalmente per alzata di mano. In caso di parità di voti fa stato quello del presidente. Ogni socio può chiedere lo scrutinio segreto.

Art. 14 L'esercizio annuale inizia il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre.

Art. 15 Il Comitato è composto di almeno 5 membri eletti dall'Assemblea generale. Il Comitato al suo interno nomina un presidente e decide la suddivisione dei ruoli di vice-presidente, segretario e cassiere. Resta in carica 2 anni ed è rieleggibile. Esso evade tutti gli affari dell'Associazione che gli sono affidati dagli statuti e dall'assemblea dei membri, dandone conoscenza alla prossima assemblea dei membri.

Il presidente e il Comitato rappresentano l'Associazione verso l'esterno. Il presidente vincola l'Associazione verso terzi con la firma congiunta di un altro membro.

Art. 16 Due revisori esaminano la cassa e la contabilità e ne fanno rapporto annuale all'Assemblea Generale. Il loro mandato dura tre anni. Ad ogni Assemblea Generale viene nominato un nuovo revisore per tre anni che funge nel primo anno da revisore-sostituto e nei seguenti due anni da revisore.

V. Finanze

Art. 17 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) le quote sociali,
- b) partecipazioni volontarie,
- c) altri proventi.

Art. 18 Membri del Comitato e membri onorari non sottostanno all'obbligo del pagamento delle quote sociali.

Spese ordinarie nell'ambito del preventivo approvato dall'Assemblea Generale sono di competenza del Comitato. Per gli impegni dell'Associazione garantisce solo il patrimonio dell'Associazione. E' esclusa ogni responsabilità di un singolo membro.

VI. Statuti

Art. 19 Per tutto quanto non previsto da questi statuti, si applicano gli art. 60 fino a 79 del CCS. La revisione degli statuti può venir decisa solo dall'Assemblea Generale con il voto di due terzi dei presenti. La proposta di una nuova formulazione deve venir comunicata ai membri almeno 15 giorni prima dell'Assemblea Generale.

Art. 20 Lo scioglimento dell'Associazione deve essere formulata nelle trattande e necessita del consenso di almeno due terzi dei presenti aventi diritto di voto. Il comitato si occupa della liquidazione. Un eventuale patrimonio dell'Associazione decade a favore di un ente d'interesse pubblico, designato al momento dello scioglimento, se durante un periodo di attesa di cinque anni non si costituisce una nuova Associazione.

*Questi statuti sono stati approvati dall'Assemblea Generale del 5 aprile 1989
modifiche: 16 aprile 1992, 25 marzo 1994, 21 marzo 1995, 1 aprile 2001, 6 maggio 2007, 10 aprile 2011,
27 settembre 2020*

ASSOCIAZIONE DEL QUARTIERE DI RIVAPIANA

MINUSIO

Il presidente
Marcella Snider Salazar

Il vice-presidente
Giovanna Pini